



Martedì 09/11/2021

La stabile convivenza dell'ex-coniuge non determina la perdita automatica dell'assegno divorzile

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Importante pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 32198 del 05/11/2021, hanno espresso i seguenti principi di diritto:

- L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonch  sulla quantificazione del suo ammontare, in virt  del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.
- Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente pi  debole questi, se privo anche all'attualit  di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
- A tal fine il richiedente dovr  fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non   ancorato al tenore di vita endomatrimoniale n  alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altres  della durata del matrimonio.

<https://www.cortedicassazione.it>